

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015

(2014/509/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista la relazione della Commissione europea,

vista la relazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,

vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro,

considerando quanto segue:

- (1) La terza fase dell'Unione economica e monetaria («UEM») è iniziata il 1° gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1° gennaio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Con la decisione 2000/427/CE ⁽²⁾ il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE ⁽³⁾ il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE ⁽⁴⁾ e 2007/504/CE ⁽⁵⁾ il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2008. Con decisione 2008/608/CE ⁽⁶⁾ il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con decisione 2010/416/UE ⁽⁷⁾ il Consiglio ha deciso che l'Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con decisione 2013/387/UE ⁽⁸⁾ il Consiglio ha deciso che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro.

⁽¹⁾ Decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).

⁽²⁾ Decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).

⁽³⁾ Decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1° gennaio 2007 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).

⁽⁴⁾ Decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1° gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29).

⁽⁵⁾ Decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1° gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32).

⁽⁶⁾ Decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell'8 luglio 2008, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 (GU L 195, 24.7.2008, pag. 24).

⁽⁷⁾ Decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1° gennaio 2011 (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24).

⁽⁸⁾ Decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24).

- (3) A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato che istituisce la Comunità europea («il trattato CE») il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato CE e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»).
- (4) A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 ⁽¹⁾, la Repubblica ceca, la Lituania, l'Ungheria e la Polonia beneficiano delle deroghe a di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005 ⁽²⁾, la Bulgaria e la Romania beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2012 ⁽³⁾, la Croazia beneficia delle deroghe di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE.
- (5) La Banca centrale europea («BCE») è stata istituita il 1° luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria ⁽⁴⁾. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria ⁽⁵⁾.
- (6) La procedura per l'abrogazione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell'articolo 140, paragrafo 2, TFUE. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1, TFUE.
- (7) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («lo statuto del SEBC e della BCE»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Lituania con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del SEBC e della BCE.
- (8) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza di cui all'articolo 140 TFUE, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, TFUE significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 ⁽⁶⁾. Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d'inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2014, il valore di riferimento dell'inflazione è stato calcolato all'1,7 %, con Lettonia, Portogallo e Irlanda che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d'inflazione rispettivamente allo 0,1 %, allo 0,3 % e allo 0,3 %. Si ritiene giustificabile escludere dall'elenco degli Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati quelli il cui tasso d'inflazione non può essere considerato un valore di riferimento significativo per altri Stati membri. Tali paesi erano stati precedentemente indicati nelle relazioni sulla convergenza del 2004, del 2010 e del 2013. Nella congiuntura attuale si ritiene giustificabile escludere la Grecia, la Bulgaria e Cipro dall'elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati ⁽⁷⁾. Per il calcolo del valore di riferimento Essi sono sostituiti da Lettonia, Portogallo e Irlanda, ossia gli Stati membri con i tassi di inflazione medi più bassi immediatamente seguenti.

⁽¹⁾ GUL 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽²⁾ GUL 157 del 21.6.2005, pag. 203.

⁽³⁾ GUL 112 del 24.4.2012, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GUL 257 del 27.10.1995, pag. 1).

⁽⁷⁾ Nell'aprile 2014 il tasso medio d'inflazione a 12 mesi della Grecia, della Bulgaria e di Cipro era rispettivamente pari al -1,2 %, -0,8 % e -0,4 % e quello della zona euro all'1,0 %.

- (9) A norma dell'articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, TFUE, richiede che al momento della valutazione da parte del Consiglio lo Stato membro non sia oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.
- (10) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, TFUE, richiede che lo Stato membro abbia rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima della valutazione. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro. Dal 1° gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 15 maggio 2014.
- (11) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino TFUE, significa che il tasso medio d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell'arco di un anno prima della valutazione, non ha superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a dieci anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Il valore di riferimento si basa sui tassi di interesse a lungo termine in Lettonia (3,3 %), Irlanda (3,5 %) e Portogallo (5,9 %) e ammontava, nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2014, al 6,2 %.
- (12) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito tali dati. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1° aprile 2014, a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (13) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Lituania nell'adempiimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:
- a) la legislazione nazionale lituana, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 TFUE e con lo statuto SEBC/BCE;
 - b) per quanto riguarda il rispetto da parte della Lituania dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 140, paragrafo 1, TFUE:
 - il tasso medio di inflazione della Lituania nei dodici mesi fino a aprile 2014 è stato pari allo 0,6 %, ossia ben inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe mantenersi al di sotto di tale valore anche nei prossimi mesi,
 - la Lituania non è oggetto di una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo ed ha registrato un disavanzo di bilancio pari al 2,1 % del PIL nel 2013,
 - la Lituania fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 28 giugno 2004; con l'ingresso nell'ERM II, le autorità si sono impegnate unilateralmente a mantenere il sistema vigente di currency board all'interno del meccanismo. Nei due anni precedenti tale valutazione, il tasso di cambio del litas non si è discostato dalla parità centrale né è stato soggetto a tensioni,
 - nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2014 il tasso di interesse a lungo termine in Lituania è stato, in media, del 3,6 %, vale a dire ben inferiore al valore di riferimento;
 - c) alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza, e tenendo conto dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude che la Lituania soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. La deroga nei confronti della Lituania, di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
